

C12425 - IREN/ALEGAS

Provvedimento n. 29986

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'8 febbraio 2022;

SENTITO il Relatore Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO il Regolamento (UE) n. 139/2014;

VISTA la comunicazione della società Iren S.p.A., pervenuta il 13 gennaio 2022;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Iren S.p.A. ("Iren") è una impresa multiutility a capo dell'omonimo gruppo societario, attivo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, dell'energia termica per teleriscaldamento, della gestione dei servizi idrici integrati, nei servizi ambientali quali raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e dei servizi tecnologici. Il gruppo Iren ha realizzato nel 2020 un fatturato mondiale pari a circa [3-4]* miliardi di euro interamente realizzati in Italia.

2. Alegas S.r.l. ("Alegas") è una società attualmente appartenente al gruppo *multiutility* piemontese AMAG attiva nella vendita di energia elettrica e gas naturale nelle località di operatività del gruppo, tramite sedi presenti ad Alessandria, Acqui Terme, Tortona e Sale, concentrando quindi la propria attività in provincia di Alessandria. Il fatturato mondiale di Alegas nel 2020 è stato pari a circa [31-100] milioni di euro, interamente realizzati in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. La comunicazione in esame riguarda l'acquisizione dell'80% del capitale – e pertanto del controllo esclusivo - di Alegas da parte di Iren, tramite la propria controllata Iren Mercato S.p.A.

4. Le Parti hanno inoltre stabilito un obbligo di non concorrenza, della durata di tre anni a decorrere dalla data di esecuzione del contratto, con cui il gruppo cedente AMAG si impegna, relativamente all'area geografica del Piemonte, a non svolgere attività in concorrenza con Alegas, a non detenere o acquisire partecipazioni in società che svolgano attività in concorrenza con Alegas e a non assumere dipendenti chiave impiegati da Alegas o che collaborino con tale società.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 511 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

6. Il patto di non concorrenza a beneficio di Iren e della società Alegas, nella forma descritta dalle Parti, in ragione della durata prevista e della circostanza che esso sia posto in essere al fine di tutelare l'investimento effettuato dall'acquirente da possibili azioni del venditore nei confronti del ramo d'azienda appena ceduto può essere considerato una restrizione accessoria, direttamente connessa all'operazione¹.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati rilevanti e gli effetti dell'operazione

7. In ragione dell'operatività dell'impresa acquisita, l'operazione coinvolge i seguenti mercati dal punto di vista merceologico:

* [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

¹ [Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03).]

- mercato della vendita di energia elettrica a clienti non domestici in alta e media tensione;
- mercato della vendita di energia elettrica a clienti non domestici in bassa tensione;
- mercato della vendita di energia elettrica a clienti domestici in bassa tensione;
- mercato della vendita al dettaglio di gas naturale a clienti finali di medio-grandi dimensioni;
- mercato della vendita al dettaglio di gas naturale a clienti finali di piccole dimensioni.

8. Per quel che riguarda il mercato della vendita di energia elettrica a clienti non domestici in alta e media tensione esso è, secondo la consolidata prassi dell'Autorità, di dimensione nazionale. Nel mercato così definito, l'operazione presenta effetti trascurabili, venendo a detenere le Parti, a seguito dell'operazione, una quota congiunta in ogni caso ampiamente inferiore al 5%. Stessa conclusione si raggiunge nel caso del mercato della vendita al dettaglio di gas naturale a clienti finali di medio-grandi dimensioni (anch'esso di norma definito su base nazionale).

9. Per i mercati della vendita di energia elettrica a clienti allacciati in bassa tensione, sia domestici che non domestici, l'Autorità nella propria consolidata prassi ha considerato ambiti geografici più ristretti di quello nazionale, anche in considerazione dell'importanza del ruolo svolto a livello locale dalle società di vendita in regime di maggior tutela, le quali come noto sono collegate alle società che detengono la concessione (di norma comunale) per il servizio di distribuzione. Nel caso di specie, né la società acquisita né quella acquirente sono presenti nel territorio in cui si concentra l'attività di Alegas (alcuni comuni della provincia di Alessandria) come distributori di energia elettrica e dunque come fornitori in monopolio legale del servizio di maggior tutela. In questo caso, pertanto, le motivazioni per restringere l'ambito geografico del mercato rilevante si stemperano, e comunque a livello locale è sempre presente quantomeno un importatore concorrente rappresentato dall'impresa di vendita appartenente al gruppo titolare della fornitura in maggior tutela.

10. Ad ogni buon conto, non è necessario in questa sede definire in maniera più accurata l'ambito geografico del mercato rilevante in quanto l'esito della valutazione della presente operazione non cambierebbe qualunque fosse la definizione adottata. L'operazione infatti ha effetti di tipo orizzontale trascurabili sia per il mercato della vendita di energia elettrica a clienti domestici che per quello della vendita a clienti non domestici in bassa tensione. A livello nazionale, le Parti non raggiungono congiuntamente il 5% del mercato. A livello regionale (Piemonte) le Parti verrebbero a detenere a seguito dell'operazione una quota cumulata di circa il [10-15%] dei POD e inferiore al 10% in volume per i clienti non domestici, con un contributo tuttavia irrisorio (e in particolare inferiore all'1%) da parte della società acquisita; la quota congiunta a livello regionale sul mercato dei clienti domestici sarebbe pari a circa il [15-20%] (sia in termini di POD che di volumi), anche in questo caso con un contributo della società *target* inferiore all'1%. Infine, con riferimento alla provincia di Alessandria, nella quale l'acquisita Alegas svolge la propria attività, la quota cumulata delle Parti nella vendita a clienti non domestici allacciati in bassa tensione risulterebbe inferiore al 10% in termini di POD serviti e al 5% in termini di volumi, mentre per la vendita di energia elettrica a clienti domestici in bassa tensione, la quota congiuntamente detenuta dalle Parti risulta pari soltanto a circa il [5-10%] del mercato.

11. Con riferimento infine al mercato della vendita al dettaglio di gas naturale a clienti finali di piccole dimensioni esso, l'Autorità ha tradizionalmente considerato tale mercato di dimensione locale, pur essendosi recentemente interrogata sulla possibilità di considerare un mercato più ampio. In ogni caso, nel caso di specie, si rileva come, di nuovo, l'esito della valutazione dell'operazione non cambierebbe quale che sia la dimensione geografica considerata. Infatti, la quota congiunta detenuta dalle Parti nella Regione Piemonte risulterebbe, sia in termini di PDR serviti che in termini di volumi erogati, inferiore al 10%. A livello della provincia di Alessandria, invece, le Parti verrebbero a detenere *post-merger* una quota cumulata pari a circa il [20-25%] in termini di PDR e di circa il [20-25%]. Anche in tal caso, tuttavia, la quota attribuibile all'impresa acquisita - e quindi l'incremento attribuibile all'operazione - sarebbe molto contenuto (addirittura inferiore all'1% in termini di PDR). Infine, la quota di mercato cumulata detenuta dalle Parti a livello nazionale risulterebbe in ogni caso inferiore al 5%.

12. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a determinare la costituzione di una posizione dominante o a modificare in misura significativa le condizioni di concorrenza nei mercati rilevanti citati.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che le pattuizioni tra le Parti che accompagnano l'operazione possono essere considerate accessorie alla operazione stessa nei limiti da esse indicati e sopra riportati e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove sussistano i presupposti, le suddette pattuizioni ove si dovessero realizzare oltre tali limiti;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Serena Stella

IL PRESIDENTE *f.f.*
Michele Ainis